

Recenti orientamenti della Corte di Cassazione in merito al ruolo dell'udienza preliminare nell'ambito del procedimento penale.

OMICIDIO COLPOSO. RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE.

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della parte civile, la quale col medesimo aveva impugnato una Sentenza di non doversi procedere emessa dal GUP in relazione a soggetti indagati per omicidio colposo, rifiuto di atti di ufficio ed omissione.

La Sentenza impugnata è stata pertanto annullata e rinviata al tribunale di provenienza.

Considera in diritto la Suprema Corte che *“Il ricorso è sostanzialmente fondato e merita accoglimento”*.

Alla base delle motivazioni esposte dal Giudice di legittimità vi è il fatto che *“Sia in giurisprudenza che in dottrina, si è dell'avviso che all'udienza preliminare debba riconoscersi natura processuale e non di merito”* e che *“ lo scopo (dell'udienza preliminare) è quello di evitare dibattimenti inutili, non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato”*.

“Di tal che” prosegue l'autorità giudicante *“ il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito; è ciò anche quando, come prevede espressamente l'art. 425 comma 3 c.p.p. gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio”*.

Ora, è vero che nell'udienza preliminare si deve valutare la sussistenza o meno di una prognosi di colpevolezza allo stato degli atti, ma è anche vero che ciò non deve portare a svuotare di contenuto il valore importante di questa fase del procedimento, la quale deve essere ritenuta un filtro sostanziale di basilare importanza. Diversamente, la stessa perderebbe di valore e si entrerebbe comunque in contrasto con l'essenza stessa dell'art. 425 c.p.p.. Detta norma, infatti, al primo comma, fa riferimento, tra le altre circostanze, anche a *“quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso”*; lo sa bene anche la Corte di Cassazione la quale, come riportato poco sopra, afferma *“il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento”*. **Ora, la situazione di innocenza presume implicitamente che una valutazione di merito vi sia stata.** Perciò, è vero che il GUP deve valutare l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi non siano tali da pensare sostenibile un'accusa in giudizio, ma è altrettanto vero che l'udienza preliminare non può e non deve essere estranea, qualora il caso lo richieda, anche a valutazioni nel merito.

Detto ciò, si evidenzia come l'autorità giudicante cada in una vistosa contraddizione poco dopo, proprio nel motivare la propria decisione.

La Suprema Corte fa presente, infatti, che il proprio metro di valutazione deve necessariamente basarsi su un criterio di legittimità e non certo di merito, di tal che l'unico controllo possibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p. comma 1 lett. d) ed e) consentito *“...concerne la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal pubblico ministero”*.

Si rileva, alla luce di quanto è stato appena premesso, che per l'appunto, il GUP, nella impugnata sentenza chiarisce egli stesso come *“In questa sede, unico anche se pur sempre impegnativo compito del giudice dell'udienza preliminare è quello del controllo della ragionevolezza della prognosi negativa del P.M., e quindi di una delibazione e non già di un giudizio di merito.”*. Tale osservazione risulta essere perfettamente in linea con le premesse adottate dalla stessa Corte di Cassazione. Per di più, giustamente, il GUP osserva come, alla luce di una prognosi negativa presentata dallo stesso p.m. incaricato di sostenere l'accusa in giudizio, nel caso di uno dei medici in particolare, allo stato dei fatti non sussiste e non può essere contestato comunque il reato in oggetto per manifesta carenza dell'elemento soggettivo. A tale proposito, oltre alla esposizione dei

fatti, deduce giurisprudenza che conferma quanto sostenuto. Ora, tale percorso di idee è perfettamente in linea con la descrizione del criterio da adottare in udienza preliminare così come anche sostenuto dalla Corte di Cassazione stessa nella sentenza oggi in commento. Il giudice di legittimità, tuttavia, con una presa di posizione a dir poco spiazzante, cassa la sentenza sostenendo in breve che *“deve riconoscersi come il GUP sia incorso in palesi omissioni valutative, conducenti alla insufficiente motivazione adottata, che, invece, nel caso di specie si imponevano”*.

Ora, ci si chiede: se il compito del giudice di legittimità era quello di valutare la riconoscibilità del criterio prognostico, appurato che detto criterio è stato utilizzato dal GUP, perché cassarne la sentenza entrando forzatamente nel merito della questione?

Avv. Gerardo Russillo

avv. Francesca Gentili